

## **I BONUS ENERGIA**

I BONUS ENERGIA sono gli sconti sulla bolletta dell'elettricità e del gas previsti per le famiglie a basso reddito e numerose, un aiuto che, a chi ne ha diritto, garantisce un risparmio rispettivamente di circa il 20 e 15% della bolletta.

Il bonus può essere per disagio economico o 'fisico'.

Nel primo caso possono ottenere i bonus tutti coloro che hanno un indicatore dello stato economico - il famoso ISEE - non superiore a 7.500 euro; limite che, se si hanno più di 3 figli, sale a 20.000 euro. Quindi attenzione, non conta il reddito puro ma l'ISEE, cioè quell'indicatore che permette di misurare la condizione economica delle famiglie già utilizzato per l'accesso ad altre prestazioni sociali agevolate.

Al bonus elettricità hanno poi diritto anche tutti quei malati gravi che purtroppo devono usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita.

La richiesta del bonus va presentata al proprio comune di residenza - o presso un altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune, ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF - e i necessari moduli si trovano o presso lo stesso comune, oppure sul sito internet dell'Autorità, ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) o sul sito dell'Anci ([www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it)).

I bonus energia si possono cumulare, cioè si possono ricevere insieme quello per l'elettricità e per il gas e sono validi per 12 mesi, dopodiché va rinnovata la domanda. A questi può essere sommato anche quello per disagio 'fisico' che non necessita di rinnovo.

## **I BONUS NEL DETTAGLIO**

che cos'è il bonus ?

È uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.

### **BONUS ELETTRICO – DISAGIO ECONOMICO**

#### **Chi ne ha diritto**

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, appartenenti:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro;
- ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;

Ogni nucleo familiare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

## **Come si richiede**

Dove si presenta la domanda?

La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli (dettagli sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it))

## **Quanto vale il bonus e come viene erogato**

Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall'Autorità.

Per l'anno 2014 questi sono i valori :

Numerosità familiare 1-2 componenti        €72

Numerosità familiare 3-4 componenti €92

Numerosità familiare oltre 4 componenti €156

## **Come viene corrisposto il bonus elettrico?**

L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

## **Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?**

Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa", sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus.

Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;

chiamando il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità energia all'800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;

sul sito [www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it), nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.

Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

### **Quanto tempo ci vuole prima di ricevere il bonus in bolletta?**

La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di passaggi di verifica che vengono effettuati da parte del Comune e di SGAtè (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), il sistema informativo on line che gestisce l'intero iter necessario ad attivare il bonus a favore dei cittadini in possesso dei requisiti.

Collegandosi al sito [www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it), nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta.

Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

### **Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?**

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.

### **Come si rinnova la domanda di bonus?**

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.

Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2013 al 31-12-2013, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2013 al fine di garantire la continuità dell'erogazione).

Il sistema SGAtè invia un'apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.

### **Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/residenza)?**

Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo.

Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familiari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere recepite da SGAtè solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.

Solo in caso di cambio di residenza durante il periodo in cui è già attivo il bonus elettrico, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando l'apposito modulo (variazione residenza). Il bonus viene così trasferito in continuità sul nuovo contratto di fornitura elettrica (che deve essere attivo) fino alla scadenza originaria del diritto.

Ad esempio, se il cittadino aveva un bonus elettrico per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 e a gennaio del 2014 trasferisce la propria residenza in altra città, deve presentare la domanda di variazione residenza nel nuovo comune e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette elettriche della fornitura attivata nella nuova residenza.

### **Cosa succede in caso di cambio del venditore di energia elettrica?**

Nulla. In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.

**ATTENZIONE:** se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.

### **BONUS ELETTRICO – MALATI GRAVI**

Esiste uno specifico bonus-sconto sulla bolletta elettrica che può valere dai 177 ai 639 euro l'anno per i malati gravi costretti all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita.

La richiesta di bonus va presentata al Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune stesso (ad esempio CAF, Comunità montane), utilizzando gli appositi moduli disponibili anche sul sito dell'Autorità e dell'ANCI; la richiesta deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle certificazioni della propria ASL sulle gravi condizioni di salute che rendono indispensabile l'utilizzo delle apparecchiature salvavita.

L'elenco dei macchinari che possono dare diritto al bonus per disagio fisico in base alla certificazione della ASL è individuato per decreto (Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011) e comprende, ad esempio, ventilatori polmonari, cyclers, polmoni d'acciaio, strumenti per la nutrizione, sollevatori mobili.

Il valore del bonus per disagio fisico è differenziato in 3 fasce, a seconda della potenza contrattuale, alla tipologia delle apparecchiature e al tempo giornaliero di utilizzo. Lo sconto viene detratto direttamente dalle bollette per tutto il periodo di utilizzo delle apparecchiature.

Per poter ottenere il bonus per i macchinari indispensabili al mantenimento in vita, non è necessaria una condizione di disagio economico e, quindi, non occorre presentare una certificazione della propria condizione economica ISEE. Tuttavia, se la persona malata ottiene il bonus per disagio economico, questa può essere cumulata con quella per disagio fisico.

Le informazioni per sapere se si ha diritto al bonus per disagio fisico (e anche ai bonus per disagio economico) e su come fare richiesta, sono disponibili sui siti dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) e dell'ANCI [www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it). In alternativa, si può chiamare il numero verde 800.166.654 dello Sportello per il Consumatore di energia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Lo scorso anno sono stati assegnati 23.600 bonus per disagio fisico, oltre il 30% in più rispetto ai 17.700 dell'anno precedente anche per effetto dei miglioramenti nelle modalità di calcolo introdotti nel 2012.

## **BONUS GAS – DISAGIO ECONOMICO**

### **Chi ne ha diritto**

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale, per la sola abitazione di residenza, appartenenti:

ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro;

ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;

con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenze domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).

### Chi è il cliente diretto?

Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l'abitazione, a carattere familiare, di residenza. L'intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica: la domanda di bonus può essere fatta solo dall'intestatario del contratto.

### Chi è il cliente indiretto?

Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l'abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l'intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio).

### Un cliente intestatario sia di fornitura individuale che di fornitura centralizzata ha diritto al bonus?

Sì, il bonus è riconosciuto anche alla forniture miste (ad esempio fornitura individuale per l'acqua calda e la cottura cibi e fornitura centralizzata per il riscaldamento) purché il richiedente sia in possesso dei requisiti per l'accesso.

### Si può chiedere il bonus per un contratto che alimenta i servizi comuni del condominio?

No, il bonus per le forniture centralizzate può essere richiesto solo nel caso in cui la fornitura alimenti un'abitazione residente.

Si può richiedere il bonus se si utilizzano gas GPL o gas in bombola ?

No, il bonus è riconosciuto solo per le forniture servite da gas naturale trasportato da reti di distribuzione.

### Come si richiede

Dove si presenta la domanda?

La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli (dettagli sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it))

### Quanto vale il bonus e come si riceve

Quanto vale il bonus per disagio economico?

Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d'uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).

Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€anno per punto di riconsegna)	2014				
	Zona climatica				
	A/B	C	D	E	F
<b>Famiglie fino a 4 componenti</b>					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	35	35	35	35	35
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	85	105	139	173	220
<b>Famiglie oltre a 4 componenti</b>					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	56	56	56	56	56
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	119	154	202	248	318

## **Come viene corrisposto il bonus?**

L'erogazione avviene con modalità differenti a seconda se la richiesta riguarda un impianto individuale (cliente diretto) o un impianto centralizzato (cliente indiretto).

Per i clienti diretti: l'erogazione avviene attraverso la bolletta del gas. Non avviene in un'unica soluzione ma l'ammontare annuo è suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione dell'istanza. Ogni bolletta riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.

Per i clienti indiretti: l'erogazione avviene attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato erogato in un'unica soluzione.

Il bonifico domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare del bonus, a seguito dell'accettazione della domanda di bonus, recandosi presso un ufficio postale con il documento di identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui ha diritto.

Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?

Per i clienti diretti: nella bolletta viene inserito un messaggio nel quale si comunica al cliente la concessione del bonus. L'importo relativo all'applicazione del bonus viene indicato in dettaglio in ogni bolletta (nella sezione totale servizi di rete - quota fissa), per tutto il periodo in cui se ne beneficia.

Per i clienti indiretti: con un'apposita comunicazione di SGATE i clienti indiretti vengono informati dell'accettazione della domanda e della data a partire dalla quale è possibile riscuotere il bonifico presso gli uffici postali. L'importo può essere riscosso dal soggetto avente diritto, nel periodo indicato nella comunicazione (in genere due mesi), presentando un documento di identità e il codice fiscale.

Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;

chiamando il numero verde 800.166.654 dello Sportello per il consumatore dell'Autorità energia fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;

sul sito [www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it), nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.

Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

## **Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?**

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.

Se non si riscuote il bonus nel periodo indicato, cosa bisogna fare?

I clienti indiretti che non hanno ritirato il bonifico domiciliato nei tempi stabiliti (i due mesi indicati nella lettera di SGAtè), possono fare richiesta di riemissione del bonifico compilando l'apposito modulo reperibile presso gli uffici del comune o sul sito dell'Autorità. In tale modulo è possibile delegare per l'incasso del bonifico una persona diversa dall'intestatario della fornitura che ha effettuato la domanda di bonus.

Attenzione: la domanda di riemissione deve essere presentata almeno un mese dopo la data di scadenza ultima indicata nella comunicazione di SGAtè. Ad esempio, se nella lettera era indicata come data di fine disponibilità del bonifico il 31/12/2013, la data da cui si può presentare la domanda di remissione è il 01/02/2014.

### **Come si rinnova la domanda di bonus?**

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.

Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2013 al 31-12-2013, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2013 al fine di garantire la continuità dell'erogazione).

Il sistema SGAtè invia un'apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.

Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/residenza)?

Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo.

Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familiari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere recepite da SGAtè solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.

In caso di cambio residenza:

per i clienti diretti (forniture individuali) durante il periodo in cui è già attivo il bonus gas, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il modulo (variazione residenza) e il bonus viene trasferito sul nuovo contratto di fornitura gas già attivato, fino alla scadenza originaria del diritto. Ad esempio, se il cittadino ha un bonus gas per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 e a gennaio del 2014 trasferisce la propria residenza in altra città, deve presentare la domanda di variazione residenza nel nuovo comune e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette gas della fornitura attivata nella nuova residenza;



per i clienti indiretti (forniture centralizzate) il cambio di residenza può essere comunicato a SGAt e solo al momento della presentazione della domanda di rinnovo.

Cosa succede se il cliente passa da diretto a indiretto?

Al cliente domestico che cessa l'utilizzo della fornitura individuale e si serve solo di una fornitura centralizzata, viene interrotta l'erogazione del bonus come cliente diretto e viene data la possibilità di richiedere un nuovo bonus come cliente indiretto.

Cosa succede se il cliente passa da indiretto a diretto?

Il cliente domestico (inclusi tutti i componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE) che interrompe l'utilizzo di una fornitura centralizzata e stipula un contratto per una fornitura individuale di gas non può richiedere il bonus per la fornitura individuale fino al termine della validità del bonus perchè ha ricevuto in anticipo, con il bonifico domiciliato, tutto l'importo di bonus per i 12 mesi di agevolazione.

Solo alla scadenza del bonus relativo alla fornitura centralizzata il cliente può effettuare una nuova domanda di bonus per fornitura individuale.

### **Cosa succede in caso di cambio del venditore di gas naturale?**

In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.

**ATTENZIONE:** se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.